

PROCEDURA 8

GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. RIFERIMENTI DI LEGGE
5. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - 5.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
 - 5.2. PROCEDURE DA APPLICARE
6. ATTIVITÀ DELL'ODV
7. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- art. 603 bis c.p. - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies D.lgs. 231/01)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione del reato di cui all'art. 603 bis c.p.

2. Destinatari

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della società, intervengono nella gestione della salute e della sicurezza su lavoro.

In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei soggetti di cui all'organigramma della sicurezza agli atti societari (si riportano le definizioni per agevolare la comprensione della procedura e, quindi, la sua applicazione):

✓ DdL – Datore di Lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

✓ Dirigente

Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

✓ Quadri

Soggetti che, secondo la Legge n. 190 del 1985, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. I caratteri distintivi della categoria, secondo la giurisprudenza, sono da individuarsi nella gestione diretta ed autonoma dei rapporti con i terzi e nella responsabilità gestionale e di budget sulle funzioni demandate.

✓ Preposti

Soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

✓ RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il cui profilo è meglio descritto agli artt. 31, 32 e 33 D.lgs. 81/08.

✓ ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

✓ SPP – Servizio di Prevenzione e Protezione

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori coordinato dal RSPP.

✓ RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, il cui profilo è meglio descritto dagli artt. 37, 47, 48, 49 e 50 D.lgs. 81/08.

✓ Addetto Primo Soccorso

Soggetto incaricato dell'attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi degli artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/08, mediante nomina da parte del DdL.

✓ Addetti alla squadra di evacuazione e alla squadra antincendio

Soggetti preventivamente designati dal DdL incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione nei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Gli addetti alla squadra di evacuazione si occupano degli interventi in caso di evacuazione e della verifica dell'efficienza delle vie di fuga; invece, gli addetti alla squadra antincendi si occupano degli interventi in caso di incendio e della verifica dell'efficienza delle attrezzature e dei mezzi antincendio. Entrambi sono tenuti a partecipare alle esercitazioni, nonché alla compilazione del registro di manutenzione delle attrezzature antincendio e delle prove di evacuazione.

✓ Medico Competente – MC

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 D.lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.lgs. 81/08.

✓ Soggetti Delegati

Soggetti a cui, in forza di delega ex art. 16 d.lgs. 81/08, vengono investiti di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

✓ Lavoratori

Soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione della salute e sicurezza del lavoro principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali concernenti:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- predisposizione di una struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro;
- gestione degli infortuni, degli incidenti, dei comportamenti pericolosi.

4. Riferimenti di legge

DLGS 81/08 - Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

DLGS 81/08 - Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

DLGS 81/08 - Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all' articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.

La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

DLGS 81/08 - Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

DLGS 81/08 – Articolo 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:

*a) per la violazione dell' articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell' articolo 34, comma 2.*

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

*a) nelle aziende di cui all' articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all' articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
[...]*

CODICE PENALE - TITOLO XII - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Art. 589 - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 583 – Circostanza aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) l'aborto della persona offesa.

Capo III - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE

Art. 603 bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

DLGS 81/08 - ALLEGATO I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività Imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

5. Protocolli di prevenzione

5.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Codice Etico
- Poteri, deleghe e procure
- Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza con particolare – ma non esclusivo riferimento – a:
 - “Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi”
 - “Coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori”
 - “Analisi degli infortuni ed incidenti”

○ “Gestione delle risorse”

- Circolari in materia di sicurezza con relativi allegati e moduli
- BS OHSAS 18001:2007
- Politica Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza
- Documentazione richiesta dalla normativa in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 (DVR), documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI))
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l’OdV) per quanto attiene i flussi informativi verso l’OdV e tra gli OdV della società controllata e delle società contrattualmente legate da un rapporto di service;
 - procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene i flussi finanziari attinenti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
 - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene gli approvvigionamenti.

5.2. Procedure da applicare

Sulla base dell’art. 30 D.lgs. 81/08, la società si è dotata di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) conforme alla norma British Standard OHSAS 18001:2007 e confluito nel Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, dalla presente procedura integralmente richiamato, facente parte integrante del presente MOG231.

Con riferimento agli oneri relativi ai destinatari tutti della materia specifica, si rimanda al Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza facente parte integrante del presente MOG231.

Inoltre, i Destinatari tutti sono tenuti all’applicazione delle regole, procedure e istruzioni operative presenti nel Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza.

In particolare:

- 1) per quanto concerne il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
 - le procedure di prove, controlli e collaudi
 - la procedura di controllo delle apparecchiature
 - le istruzioni operative contenenti le specifiche per le opere di manutenzione
 - le istruzioni operative contenenti le modalità di gestione degli strumenti
 - le circolari e relativi allegati e moduli:

- *Protezione da agenti biologici,*
- *Protezione da agenti nocivi (chimici-cancerogeni)*
- *Prevenzione e protezione da vibrazioni,*
- *Prevenzione e protezione per le attività di VDT,*
- *Misure di prevenzione e protezione per le attività svolte in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento,*
- *Prevenzione e protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto*
- *Prevenzione e protezione dal rumore*

2) per quanto concerne le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
- la procedura in materia di azioni correttive e preventiva
- la procedura di movimentazione, immagazzinamento, imballaggio, conservazione e consegna
- la procedura di controllo operativo dell'ambiente e della sicurezza
- la procedura di gestione infortuni, mancati infortuni e malattie professionali
- la procedura di gestione dei DPI
- la procedura *Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi*
- le circolari e relativi allegati e moduli:
 - *Rischi aziendali, misure di prevenzione,*
 - *Assegnazione DPI,*
 - *Movimentazione manuale dei carichi,*
 - *Movimentazione meccanica dei carichi,*
 - *Fornitura e rinnovo dei DPI,*
 - *Utilizzo DPI vie respiratorie,*
 - *Utilizzo delle attrezzature di lavoro,*
 - *Utilizzo indumenti e dispositivi ad alta visibilità,*
 - *Segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro,*
 - *Misure di prevenzione incendi,*
 - *Protezione da agenti biologici, Protezione da agenti nocivi (chimici-cancerogeni),*
 - *Prevenzione e protezione dal rumore*
 - *Prevenzione e protezione da vibrazioni,*
 - *Prevenzione e protezione per le attività di VDT,*

- *Misure di prevenzione e protezione per le attività svolte in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento,*
 - *Prevenzione e protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto*
- 3) per quanto concerne le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
 - la procedura in materia di azioni correttive e preventiva
 - la procedura di controllo operativo dell'ambiente e della sicurezza
 - la procedura di preparazione alle emergenze
 - la procedura di sorveglianza e misurazioni
 - la procedura *Analisi degli infortuni ed incidenti*
 - le circolari e relativi allegati e moduli:
 - *Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione,*
 - *Misure di primo soccorso,*
 - *Gestione delle emergenze,*
 - *Regolamentazione attività a rischio incendio*
 - *Analisi infortuni ed incidenti sul lavoro*
- 4) per quanto concerne le attività di sorveglianza sanitaria, si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
 - la procedura in materia di azioni correttive e preventiva
 - la procedura di controllo operativo dell'ambiente e della sicurezza
 - la procedura di sorveglianza e misurazioni
 - la circolare ed il relativo allegato e modulo *Gestione della sorveglianza sanitaria*
- 5) per quanto concerne le attività di informazione e formazione dei lavoratori, si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
 - la procedura in materia di azioni correttive e preventiva
 - la procedura di controllo operativo dell'ambiente e della sicurezza
 - le procedure
 - *Coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori*
 - *Gestione delle risorse*
 - le circolari e relativi allegati e moduli:
 - *Obblighi dei lavoratori*

- *Obblighi dei dirigenti e dei preposti*
 - *Obblighi di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori*
 - *Utilizzo DPI vie respiratorie*
 - *Utilizzo attrezzature da lavoro*
 - *Utilizzo indumenti e dispositivi ad alta visibilità*
 - *Formazione addetti alla prevenzione incendi*
- 6) per quanto concerne le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
 - la procedura in materia di azioni correttive e preventiva
 - la procedura di controllo operativo dell'ambiente e della sicurezza
 - la procedura di preparazione alle emergenze
 - la procedura di gestione dei DPI
 - le circolari e relativi allegati e moduli:
 - *Utilizzo DPI vie respiratorie*
 - *Utilizzo attrezzature da lavoro*
 - *Utilizzo indumenti e dispositivi ad alta visibilità*
- 7) per quanto concerne le acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
 - la procedura in materia di azioni correttive e preventiva
 - la procedura di controllo operativo dell'ambiente e della sicurezza
- 8) per quanto concerne le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
 - le procedure di audit
 - la procedura di controllo operativo dell'ambiente e della sicurezza

Lo svolgimento delle attività lavorative è regolamentata da istruzioni, circolari e procedure operative appositamente redatte, riportate in un apposito elenco periodicamente aggiornato.

Queste sono emesse ed aggiornate direttamente dalla Direzione, sia per le attività routinarie (o comunque secondo necessità), sia in occasione di introduzione/variazione di macchine o processi.

In ciascuna procedura e circolare sono riportate nel dettaglio le modalità di esecuzione di una fase di lavoro ed i relativi destinatari della procedura stessa. Inoltre sono descritte le prassi da seguire

per la gestione del documento redatto, secondo quanto previsto dall'apposita procedura del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza.

Se alla definizione del corretto svolgimento operativo delle varie fasi possono prendere parte diversi soggetti, gli aspetti legati all'effettuazione in sicurezza del lavoro sono individuati dal RSPP, eventualmente coadiuvato da figure professionali opportunamente specificate.

Con particolare riferimento ad attrezzature, impianti, macchine:

Tutte le macchine devono rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale di settore, con particolare – ma non esclusivo – riferimento alla Direttiva Macchine.

La società deve tenere e aggiornare apposito elenco dal quale possa evincersi:

- descrizione del macchinario (tipologia, fabbricante e matricola);
- certificazioni/marcature/dichiarazioni di conformità in ossequio alla disciplina di settore applicabile;
- manuale d'uso e manutenzione;
- descrizione degli impianti e loro certificazione/marcatura/dichiarazione di conformità in ossequio alla disciplina di settore applicabile;
- controlli/manutenzioni.

Tale elenco è a disposizione dell'OdV su richiesta.

Fermo restando quanto sopra, i **Destinatari del presente MOG 231 devono:**

Attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso o aree di erogazione della propria attività;
- b) partecipare ai corsi organizzati od individuati/segnalati dalla direzione in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro, ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- c) sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti;
- d) fornire adeguati dispositivi di protezione individuali ai propri lavoratori, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni svolte e dei relativi rischi;
- e) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio generico e specifico, impedendo l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati;
- f) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le prassi aziendali specifiche, stabilite e condivise;
- g) i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza, salute ed igiene del lavoro;
- h) segnalare alle funzioni competenti, eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela messi a disposizione. Si ricorda che oltre alle disposizioni interne da rispettare, rappresentano vincolo le regole/norme emesse dai SPP o enti equivalenti nello specifico, propri della committenza od appaltatori;

- i) verificare che alle varie mansioni vengano avviati i soggetti per i quali è stata definita precedentemente la qualifica professionale, l'attitudine psico-fisica ed erogate le specifiche attività di formazione/informazione/addestramento.

Astenersi dalle seguenti condotte:

- utilizzare, nello svolgimento della attività identificate a rischio, macchinari, attrezzature, strumenti, utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti, inservibili o rimuovere dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- nell'ambito degli incarichi, svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti e comunque non corrispondenti con la mansione;
- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti, utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non idonei e dove previsto, senza autorizzazione, ovvero regolamentazione specifica.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, tutti i Destinatari del presente MOG231, precedentemente definiti, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono elaborate e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione, istituito ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 81/08 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni e approvate dalla direzione.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 33 D.lgs. 81/08 "*Compiti del servizio di prevenzione e protezione*", **il SPP provvede a:**

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.lgs.81/08;
- fornire ai lavoratori le informazioni su:
 - rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
 - rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

- misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Infine, per garantire l'applicazione efficace di quanto stabilito **tutte le risorse** sono tenute a:

- applicare correttamente le procedure di cui sono destinatarie;
- operare coerentemente con i contenuti della politica aziendale e sorvegliare, compatibilmente con il proprio ruolo, l'applicazione delle norme interne di sicurezza;
- comunicare tempestivamente al SPP le eventuali eccezioni e criticità correlate con i contenuti delle procedure.

La **corretta applicazione** di quanto riportato nelle procedure emesse è verificata attraverso:

- verifiche ispettive interne;
- individuazione e registrazione delle eventuali non conformità;
- definizione e gestione delle azioni correttive e preventive;
- applicazione di sanzioni interne sulla base di quanto concesso dal CCNL e/o altre disposizioni in merito.

In ogni caso, è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra o di seguito considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi, alle procedure ed alle comunicazioni aziendali emesse in materia di salute e sicurezza.

6. Attività dell'OdV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di verificare:

- l'esistenza del documento di valutazione rischi (e degli altri documenti eventualmente richiesti a seguito dell'esecuzione di determinate attività) e la sua (loro) conservazione in sede;
- l'avvenuta nomina del medico competente, del RSPP e delle altre figure previste;
- l'avvenuta nomina dei soggetti eventuali previsti dalla legge nel caso di cantieri temporanei o mobili ed il possesso da parte di costoro dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- la regolare tenuta dei corsi in materia di igiene, salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- la regolare tenuta delle visite mediche prescritte;
- la puntuale attuazione degli adempimenti previsti nel programma di miglioramento (ex art. 28, co. 2, lett. c) d.lgs. 81/08), che si intende qui integralmente richiamato;
- in presenza di un sistema di deleghe l'OdV valuta tutti i presupposti costitutivi di efficacia prescritti dall'art. 16 D.lgs. 81/08:
 - forma scritta;
 - data certa;

- scelta del/dei soggetto/i delegato/i dotato/i di requisiti di idoneità, professionalità, esperienza e competenza specifica in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;
- accettazione scritta da parte del/dei soggetto/i delegato/i;
- sussistenza della libertà operativa, organizzativa, gestionale e di controllo del/i delegato/i;
- adeguatezza del potere di spesa in capo al/i delegato/i;
- non ingerenza del soggetto delegante;
- adeguatezza della pubblicità alla/e delega/e rilasciata/e.

Inoltre, l'OdV ha la facoltà di richiedere informazioni e dati al consulente del quale si è avvalso e/o si avvale il datore di lavoro. L'OdV, se lo ritiene necessario, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni al fine di acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche o scientifiche; la remunerazione dei consulenti esterni è a carico della società.

Ai fini del compiuto monitoraggio su quanto previsto dal Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, l'OdV incontra il RSPP ed il consulente in materia di sicurezza almeno una volta ogni sei mesi, nonché ogni volta ciò si renda necessario.

In tali incontri, l'OdV è facoltizzato a richiedere tutte le informazioni ritenute necessarie per verificare la corretta applicazione di quanto previsto nella presente procedura e nel Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza richiamato dalla presente procedura.

Il RSPP ed i destinatari tutti sono tenuti a segnalare all'OdV ogni evento afferente alla tematica della sicurezza sul lavoro che possa far presumere ad una violazione delle procedure previste dal Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza.

In ogni caso, devono essere trasmessi all'OdV:

- eventuali verbali rilasciati dalle Pubbliche Autorità in materia di sicurezza, a prescindere dal loro esito;
- eventuali verbali interni ispettivi che abbiano dato esito positivo ovvero eventuali audit che abbiano rivelato anomalie o criticità in ambito di sicurezza; a titolo esemplificativo e non esaustivo in ambito di:
 - rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - attività di sorveglianza sanitaria;
 - attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti che abbiano posto in essere comportamenti non conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia di salute e sicurezza
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- i verbali dell'ente certificatore;
- il piano di miglioramento previsto dall'art. 28, co. 2, lett. c) D.lgs. 81/08 e suoi aggiornamenti;
- il piano formativo del personale e suoi aggiornamenti.

L'omessa segnalazione all'OdV di quanto sopra – in uno con l'omessa segnalazione all'OdV di quanto generalmente previsto dalla procedura di gestione dei rapporti con l'OdV (Proc. 1) del presente MOG 231 – costituisce violazione del MOG 231 stesso, in quanto tale sanzionabile a livello disciplinare.

7. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Ciascun Destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'OdV, oltre a quanto espressamente previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ogni presunta violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo di apposito report (*Report 2.1.1 – Flussi Informativi verso l'OdV*) ovvero in altra forma scritta comunque idonea.

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG 231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.